

Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Napoli

Il giorno 07 dicembre 2012 in Napoli, presso l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli, si sono incontrati

- l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN), aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), rappresentata dal Presidente ing. Rodolfo Girardi e dal Vice Presidente ing. Roberto Catello preposto ai rapporti sindacali e con la partecipazione dell'ing. Stefano Russo, del geom. Nicola Romano, assistiti dal direttore dott. Diego Vivarelli von Lobstein e dal dott. Mattia D'Acunto;

E

- la FeNEAL UIL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario Generale sig. Andrea Lanzetta, dai Segretari Provinciali Arturo Esposito, Davide Cipollaro, Antonio Cirillo, e Valerio Medici, dai Dirigenti Alfredo Puglia e Nicola Borrelli e dai Componenti del Direttivo: Emilio Correale, Gerardo Apostolico, Ciro Borriello, Lucio Cannas, Ferdinando D'Amato, Giorgio Di Donato, Mario Di Leva, Giuseppe Esposito, Salvatore Fiengo, Ciro Gallo, Filippo Graziano, Francesco Guasco, Michele Improta, Vincenzo Incarnato, Maria Lucido, Gennaro Marone, Pasquale Mautone, Giovanni Monaco, Ciro Notturmo, Salvatore Palumbo, Carmine Parlato, Antonio Russo, Giovanni Salvato, Patrizio Scherillo, Luigi Sorrentino, Alberto Trama.

- la FILCA CISL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario Generale sig. Raffaele Del Solio, dai Segretari, Patrizia Bottiglieri e Gennaro Di Caprio, dai Dirigenti: Simona Corrado, Salvatore Improta, Luigi Napolano, Antonio Ossuto, Natascia Porretiello, dai Componenti del Direttivo: Vincenzo Agliarulo, Gerardo Angelino, Carmine Architravo, Giuseppe Camillo, Salvatore Campagnuolo, Raffaele Casella, Domenico Cuomo, Giuseppe De Stefano, Antonio Iaderosa, Vincenzo Lentano, Vincenzo Liguori, Francesco Priore, Gennaro Varese, Vincenzo Vierti.

- la FILLEA CGIL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario Generale sig. Ciro Nappo e dai Segretari Provinciali Antonio Carotenuto, Ilaria Ciardiello, Giovanni Passaro, dal Direttivo Provinciale Giovanni Addezio, Vincenzo Cascella, Aniello Costantino, Giovanni Cuomo, Anna Formato, Espedito Gallo, Domenico Galloro, Ciro Giustiniani, Arben Hasani,



Giuseppe Iovino, Pasquale Manfredonia, Enrico Marsei, Biagio Marzullo, Antonio Notaro, Annamaria Patierno, Ferdinando Volpe.

Le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, sviluppatasi in numerosi incontri a partire dal **24 febbraio 2012**, hanno concordato il seguente accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale **19 aprile 2010**, da valere nella Provincia di Napoli per le imprese edili ed affini, che regola i rapporti per tutto il territorio della provincia di Napoli tra le imprese che svolgono le lavorazioni di seguito elencate e i lavoratori loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura delle imprese stesse:

- costruzioni edili;
- costruzioni idrauliche;
- movimenti di terra, cave di prestito, costruzioni stradali, ponti e viadotti;
- costruzioni sotterranee;
- costruzioni di linee e condotte;
- produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro artistico di opere edili comprese quelle sottoposte a tutela;
- tutte le altre attività, comunque denominate, connesse per complementarità o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cuchinieri, ecc.) che vi è addetto, è alle dipendenze di un'impresa edile.

ART. 1

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro per tutti i mesi dell'anno è di 40 ore settimanali da distribuirsi in 5 giorni in modo da esonerare gli operai dal prestare l'attività lavorativa nella giornata di sabato, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive e con le possibilità esecutive dei lavori, da portare a preventiva conoscenza delle R.S.A./R.S.U. ai fini di eventuali verifiche.

Resta fermo tutto quanto stabilito dagli articoli 5, 6 e 10 del C.C.N.L.
19 Aprile 2010.

Le parti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del C.C.N.L., nel corso dell'anno **2013**, promuoveranno un confronto teso a valutare gli effetti di una eventuale possibile nuova ripartizione dell'orario di lavoro.

Il premio di produzione per gli impiegati resta determinato nei valori mensili stabiliti dal Contratto integrativo territoriale del 28.7.89. **Ad integrazione di quanto stabilito nell'allegato 15 del CCNL Edile Industria del 19 aprile 2010, gli importi dell'Elemento Economico Territoriale sono stati conglobati nell'indennità di cui sopra.**

**Premio di
Produzione**

Categoria I° Super	€ 369,87
Categoria I°	€ 337,80
Categoria II°	€ 283,16
Assistenti Tecnici	€ 259,45
Categoria III	€ 239,11
Categoria IV°	€ 216,35
Primo impiego	€ 186,01



ART. 3

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

In conformità di quanto previsto agli artt. 12, 38 e 46 del CCNL Edile Industria del 19 Aprile 2010, le parti firmatarie del presente contratto possono concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per la circoscrizione territoriale di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino ad un massimo del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo i criteri e modalità indicati nell'art. 38 commi da 4 a 21.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale elemento variabile della retribuzione è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, che deve essere correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto.

Le parti stabiliscono che per il territorio di Napoli e provincia l'istituto dell'EVR decorre dal **01/10/2012**.

Le parti inoltre stabiliscono che, fermi i quattro indicatori previsti nel CCNL del 19/04/2010, nel territorio di Napoli e provincia, per la durata del presente contratto, i parametri fissati per il calcolo dell'EVR eventualmente erogabile a livello provinciale sono i seguenti:

- a) l'EVR territoriale è determinato nella misura del 2% per l'anno 2012 e del 2% per l'anno 2013 dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010;
- b) il quinto indicatore è determinato nell'indice "Investimenti in Costruzioni nella Provincia di Napoli (fonte Cresme)";
- c) l'incidenza ponderale in termini percentuali per ciascuno dei cinque indicatori è il seguente:
 - 1) **numero lavoratori iscritti in Cassa Edile**: peso ponderale 20%;
 - 2) **monte salari denunciato in Cassa Edile**: peso ponderale 20%;
 - 3) **ore denunciate in cassa Edile**: peso ponderale 20%;
 - 4) **valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT**: peso ponderale 20%;
 - 5) **Investimenti in Costruzioni nella Provincia di Napoli (fonte Cresme)** : peso ponderale: 20%.

Le parti, pur ribadendo che l'elemento Variabile della Retribuzione deve tenere conto dell'andamento congiunturale del settore rilevato nel periodo

quanto più prossimo a quello in cui l'EVR medesimo viene quantificato, prendono atto che alla data odierna l'ultimo triennio in cui sono noti tutti gli indici è il triennio 2008-2006 e, pertanto, in coerenza con quanto previsto dal CCNL, stabiliscono che per l'anno 2012 il raffronto dei cinque parametri territoriali, su base triennale, sarà effettuato comparando il triennio 2008 - 2007-2006 con il triennio 2007-2006-2005.

Le Parti, sempre in coerenza con quanto previsto all'art 38 del CCNL del 19/04/2010, stabiliscono che ai fini delle successive verifiche annuali, i trienni di comparazione sopra indicati slitteranno in avanti di un anno.

Ai fini della determinazione dell'EVR eventualmente erogabile a livello provinciale, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque erogabile nella misura del 30% dell'EVR determinato a livello territoriale; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà erogabile nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà erogabile nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fissato territorialmente.

Determinata la percentuale a livello provinciale di EVR erogabile, ciascuna impresa procederà alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile è rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà i parametri aziendali dell'ultimo triennio nel quale gli stessi sono noti, con i medesimi parametri del precedente triennio aziendale.

Ai fini delle successive verifiche annuali, i trienni di comparazione sopra indicati slitteranno in avanti di un anno.

Qualora nel confronto triennale di cui sopra i suddetti parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR in misura pari a quello erogabile a livello provinciale.

Qualora nel medesimo confronto solo uno dei parametri aziendali risulti negativo, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura del 30% di quello erogabile a livello provinciale ovvero, laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR erogabile superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:


- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali; tale dichiarazione, il cui schema si allega al presente contratto, dovrà essere inviata all'Associazione Costruttori Edili di Napoli e alla Cassa Edile di Napoli, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
- l'Associazione Costruttori Edili di Napoli informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate;
- qualora l'impresa non aderisse all'Associazione Costruttori Edili di Napoli informerà con sollecitudine l'Associazione Costruttori Edili di Napoli e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dell'autodichiarazione di cui sopra.

Qualora nel confronto triennale entrambi i parametri aziendali risultino negativi, l'azienda non dovrà erogare l'EVR.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui sopra e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Si precisa che ai nuovi assunti sarà erogato l'EVR pro-quota calcolando dalla data di assunzione e fino al termine dell'anno di riferimento, così come per gli operai che dovessero essere dimessi e/o licenziati l'EVR verrà conteggiato fino al momento dell'effettiva presenza. Per i lavoratori a part-time il calcolo avverrà sempre sulla base delle ore effettive di lavoro.

Le parti, nell'arco di vigenza del presente contratto, entro il mese di febbraio di ogni anno si incontreranno per determinare, con le modalità stabilite nel presente articolo, l'importo dell'EVR erogabile a livello territoriale per il medesimo anno. L'erogazione dell'EVR, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica degli indicatori territoriali e dalla successiva verifica dei parametri aziendali, sarà effettuata dalle aziende al personale in forza in quote mensili a partire dalla busta paga del mese successivo alla avvenuta verifica dell'EVR eventualmente erogabile.



Per l'anno 2012 tale verifica è stata effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo e risultati sono riportati nell'allegato verbale di accordo.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR, come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività e verrà calcolato sulle ore ordinarie effettive di lavoro quindi con esclusione di tutte le altre possibili voci.



A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, stylized cursive. Some are written in black ink, notably the signature 'Pelle B...' and the signature below it.

ART. 4

LAVORO A COTTIMO

Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro **19 Aprile 2010** e la sua piena applicabilità ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste nel detto articolo, le parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema in sede provinciale.



A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, stylized names. One signature in the lower right quadrant is clearly legible as "Petrizzo Battista".

ART. 5

SUBAPPALTO

Le parti si impegnano all'integrale applicazione dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro **19 Aprile 2010** ed in specie per quanto concerne l'obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in esso contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti nel richiamato articolo.

In particolare l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni di cui al punto b), quarto comma dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro **19 Aprile 2010** quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo; dette comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della R.S.A./R.S.U. o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni Nazionali che hanno sottoscritto il citato CCNL.

Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche per richiesta di una sola di esse i vari problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra assumendo le iniziative del caso e provvedendo nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei modi che si renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione dell'appalto o del subappalto.

The bottom half of the page contains approximately 15 handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose, non-linear pattern. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. One signature on the right side is clearly identifiable as 'Pelle Bill'. There is also a small handwritten mark resembling a cross or an 'X' in the upper right corner of the signature area.

ART. 6

FERIE

Considerate le caratteristiche del settore, la mobilità della mano d'opera e la brevità dei rapporti di lavoro, le parti concordano di fissare l'epoca del godimento delle ferie collettive per tre settimane, salvo casi di obiettive esigenze tecnico-produttive, di massima come segue:

- due settimane a "cavallo" del Ferragosto;
- una settimana in occasione del Natale.

La quarta settimana sarà goduta nell'arco dell'anno, a richiesta del lavoratore e tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

L'operaio che non ha maturato un anno di anzianità nel settore è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive.



ART. 7

**TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE,
FESTIVITA' E GRATIFICA NATALIZIA**

Gli importi delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. 19 Aprile 2010, assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50%, devono essere accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile della provincia di Napoli, con versamenti mensili posticipati secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.

L'anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia, ferie e riposi annui, scade il 30 settembre di ogni anno.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile in appositi conti individuali, deve essere fatto in occasione:

- del Ferragosto per le somme afferenti al semestre ottobre-marzo;
- del Natale per le somme afferenti al semestre aprile-settembre.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate e sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte delle somme medesime, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui dette somme si siano rese liquide ed esigibili.



The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. There are approximately 10-12 distinct signatures of varying styles, some appearing to be initials or full names, scattered across the lower half of the document.

ART. 8

LAVORI SPECIALI

A) Lavori marittimi

Il personale imbarcato su galleggianti in navigazione per viaggi di trasporto da e per le cave, percepirà per detto lavoro fuori porto, oltre la paga giornaliera, un compenso a forfait di sei ore di retribuzione globale per la penisola Sorrentina e quattro ore per Pozzuoli e Villa Inglese per ogni viaggio utile (cioè a scarica effettuata) di andata e ritorno da Napoli alle cave e viceversa.

Per gli altri viaggi dalle cave ed altre destinazioni, spetta un compenso mai inferiore a due ore che sarà stabilito in proporzione, per quanto riguarda la distanza, ai viaggi di cui al 1° comma.

Nel caso che i mezzi d'opera siano costretti a poggiare per il cattivo tempo, per ciascuna poggata è dovuto un ulteriore compenso forfettario di tre ore.

Per tutti gli altri lavori a bordo (cioè salpamento di scogli, sistemazione di scogliere, ecc.) il personale impiegato avrà diritto alla retribuzione giornaliera più il compenso per le eventuali ore di lavoro straordinario effettivamente prestato.

I capi servizio (operai specializzati) percepiranno la paga fissa settimanale di sei giorni lavorativi per la permanenza a bordo a custodia del mezzo oltre l'eventuale compenso per le ore straordinarie corrisposte all'equipaggio e sempre che essi siano presenti sul mezzo.

Il personale non specializzato chiamato a bordo per servizio e che poi non venga utilizzato per causa di forza maggiore, ha diritto ad un compenso forfettario di quattro ore.

Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nei precedenti commi, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto.

Per i lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dalla bocca del porto stesso.



B) Lavori in galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria, che lavora in una delle condizioni appresso elencate, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione una delle seguenti indennità:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%;
- d) nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco): 18%.



A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, scattered across the bottom half of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, stylized cursive. Some are written in a single color, while others appear to be in two colors (blue and black). The signatures are not organized in any specific order.

ART. 9

LIMITI TERRITORIALI - DIARIA

I limiti territoriali di cui al 2° comma dell'art. 21 del CCNL 19 aprile 2010 sono così stabiliti:

- per i Comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Giugliano, Pozzuoli, Torre Annunziata, Torre del Greco, i confini territoriali del Comune;
- per gli altri Comuni, oltre due chilometri dai confini territoriali del Comune stesso.

The image contains several handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. There are approximately 12 distinct signatures visible.